

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola 28 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Copia

DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 171 DEL 04/06/2026

OGGETTO:

IDENTIFICAZIONE DITTA NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA DI VERCELLI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' AL DETTAGLIO PER APPROVVIGIONAMENTO DELLE "BOTTEGHE SOLIDALI" PERIODO DAL 08/06/2026 AL 31/12/2026 - CIG BBE85BCD83

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 17/12/2025 con cui si proroga sino al 30/06/2026 l'incarico assegnato alla Responsabile dell'Area Servizi Sociali Territoriali A.S.S. Sonia MANINI quale Sostituta del Direttore, nelle more della concretizzazione delle procedure di reclutamento del profilo dirigenziale;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 98 del 24/04/2025, avente ad oggetto l'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi Capo II del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali del 22/11/2022 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Assemblea consortile n. 24 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Programma 2026/2028, esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 25 del 30/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la Deliberazione di CDA n. 2 del 12/01/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PEG CON AGGIORNAMENTO SOMME ESIGIBILI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12/01/2026", esecutiva ai sensi di Legge;

Dato atto che le Botteghe Solidali sono un punto di accesso e fornitura di Servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n° 450 del 9.12.2021 istituito seguendo le indicazioni delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e del Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 (cap.3, scheda Leps 3.7.3 “ Centro servizi per il contrasto alla povertà”);

Vista la Deliberazione di Assemblea n° 3 del 28/4/2022, avente per oggetto: **“CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI TRA GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ALL'INTERNO DEL COSTITUENDO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELL'ASL VCO (ATS VCO) PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI NEL QUADRIENNIO 2022 - 2026, INCLUSI QUELLI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”**, esecutiva ai sensi di legge, grazie alla quale si è dato avvio alla realizzazione dei progetti sostenuti dai finanziamenti ministeriali del “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (P.N.R.R.) – Missione 5 – Componente 2 – e, nello specifico, all’Investimento 1.3.2. Centro Servizi – Stazioni di posta, in cui si prevedeva, tra le altre azioni, la realizzazione di una Bottega Solidale a Villadossola;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 324 del 30/08/2023, avente per oggetto: **“AVVIO PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO "RETI TERRITORIALI CONTRO LA POVERTA'**, esecutiva ai sensi di legge, che ha sostenuto la realizzazione della Bottega Solidale di Domodossola nell’annualità 2025;

Considerato che la “Bottega Solidale” ha l’obiettivo di sviluppare l’empowerment e l’autodeterminazione delle persone in condizione di grave povertà ed emarginazione, consentendo la scelta di prodotti, alimentari e non, utili per la quotidianità in una realtà simile ad un negozio vero e proprio, dove la persona viene posta al centro di un progetto complessivo di aiuto e sostegno per il superamento delle fragilità emerse;

Dato atto che la Bottega Solidale è finalizzata a soddisfare non soltanto il fabbisogno di generi alimentari di prima necessità, ma anche specifiche esigenze emerse dall’analisi dei questionari di gradimento somministrati all’utenza dal CISS Ossola nel corso dell’annualità 2025, tra le quali figura la difficoltà di reperire beni essenziali per l’igiene personale, nonché prodotti destinati all’igiene domestica, quali detersivi e altri beni analoghi;

Verificato che il bisogno di beni di prima necessità, alimentari e non, rappresentato dall’utenza in carico al C.I.S.S. Ossola è in continuo aumento, principalmente nelle fasce dove si riscontra la maggiore fragilità sociale ed economica e che il soddisfacimento di tali bisogni è garantito dalle Botteghe Solidali di Domodossola e Villadossola gestite dall’Ente in collaborazione con le Caritas e le Parrocchie di Domodossola e Villadossola;

Dato atto che i prodotti presenti nella Bottega provengono da diverse realtà: prodotti distribuiti da AGEA e Banco Alimentare, prodotti offerti da alcuni supermercati e singoli commercianti, oltre ad una quota non marginale da acquisti diretti da parte del CISS Ossola per sopperire a carenze di prodotti essenziali;

Considerata la necessità di provvedere all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alla “Bottega Solidale”, mediante acquisti effettuati presso una catena della grande distribuzione organizzata dotata di almeno un punto vendita nel Comune di Domodossola e di un punto vendita nel Comune di Villadossola, al fine di garantire continuità, capillarità e tempestività nella fornitura dei beni occorrenti;

Visto l'art. 229 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale le disposizioni del codice con relativi allegati acquistano efficacia il 01 luglio 2023;

Visto art. 14 del D.lgs. 36/2023, che stabilisce le soglie di rilevanza europea;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000,00 euro Iva esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art.17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che dispone: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*. Il comma 1 prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che per lo svolgimento della presente procedura di affidamento è stata utilizzata la piattaforma certificata AGID “Procurement EVO Appalti & Contratti” della Ditta Maggioli;

Considerato che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

Considerato che, viste le precedenti indagini di mercato effettuate, unicamente la Nova Coop Società Cooperativa è disponibile alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità presso i suoi punti vendita, ai normali prezzi di listino e che ha adempiuto in maniera accurata l'esecuzione del precedente contratto;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;

Dato atto che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il seguente BBE85BCD83;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Nova Coop Società Cooperativa, con sede in via Nelson Mandela, 4 Vercelli, partita IVA 01314250034, come da come da DURC protocollo INAIL_52891357;

Considerato che l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità al dettaglio per la “Bottega Solidale” prevede un importo presunto complessivo pari ad Euro 4.672,90 (IVA di legge esclusa), per il periodo dal 08/06/2026 al 31/12/2026;

Ritenuto di individuare nella Società Nova Coop S.C., con sede legale in Via Nelson Mandela, Vercelli, Partita IVA n. 01314250034, il fornitore dei generi alimentari e dei beni di prima necessità destinati al rifornimento della “Bottega Solidale”, mediante acquisti al dettaglio presso i punti vendita presenti nel territorio consortile, per il periodo compreso tra l'8 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026.

Considerato che, come previsto dal comma 4) del D.Lgs 36/2023, è consentito l'affidamento alla ditta uscente “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” e nel caso in cui il precedente contratto sia stato eseguito a regola d'arte;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028;

DETERMINA

1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di individuare nella Società Nova Coop S.C., con sede legale in Via Nelson Mandela, Vercelli, Partita IVA n. 01314250034, il fornitore dei generi alimentari e dei beni di prima necessità destinati al rifornimento della "Bottega Solidale", mediante acquisti al dettaglio presso i punti vendita ubicati nel territorio consortile, per il periodo compreso tra l'8 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026, dando atto che l'importo presunto complessivo della fornitura ammonta ad € 4.672,90 (IVA di legge esclusa).

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.36/2023, trattandosi di un importo sotto soglia, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

4) Di impegnare sul bilancio 2026-2028, Esercizio 2026, la somma indicativa pari ad Euro 5.000,00 (IVA di legge inclusa), relativa all'identificazione di cui al precedente punto 2), in favore della Ditta Nova COOP Società Cooperativa con sede in via Nelson Mandela 4 a Vercelli, Partita Iva 01314250034, come indicato nel prospetto sotto riportato:

| CIG | Settore | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € | Creditore |
|------------|-----------|------|-----------|--------|------|------|------|------------------|-----------|--------------------------------|
| BBE85BCD83 | DIRETTORE | 2026 | 351 | 12041 | 4090 | 411 | 51 | U.1.03.01.02.999 | 5.000,00 | COOP - NOVACOOP - soc. coop.va |

5) Di confermare che con l'accettazione del presente affidamento l'Impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

6) Di dare atto che, in adempimento dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il presente atto verrà pubblicato nel sito internet del CISS Ossola, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi, per la durata di anni cinque;

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): la sottoscritta MANINI Sonia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola.

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

F.to: Sonia MANINI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto e la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 DL 78/2009).

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara NESTI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
